

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 534

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZ, RUBNER e FERRARI Karl

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

Modifiche ed integrazioni delle leggi 23 ottobre 1961, n. 1165, e 13 agosto 1980, n. 454, concernenti indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, all'articolo 1, così disponeva: «Ferma restando le disposizioni dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate

ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

a) per il personale delle
carriere direttive, i magistrati
e gli ufficiali L. 30.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate	» 25.000
c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali	» 20.000
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare	» 18.000

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo».

Dopo l'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, l'ordinamento legislativo ordinario e costituzionale dello Stato ha posto un particolare accento sulla esigenza e sull'obbligo di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina in provincia di Bolzano, prescrivendo le relative prove di esame.

Richiamiamo a tal fine le norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (articoli 2, 19, 89, 99, 100, 101 e 102), le norme di attuazione dello statuto stesso (decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 26 marzo 1977, n. 104; 19 ottobre 1977, n. 846; 31 luglio 1978, n. 571) e le diverse norme fondamentali di riforma, fra le quali ricordiamo l'articolo 23 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e gli articoli 47 e 80 della Riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Con legge 13 agosto 1980, n. 454, è stato disposto (articolo 1) che «l'indennità speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, è corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali	L. 120.000
b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate	» 100.000
c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali	» 80.000
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva	» 72.000

Tale indennità è estesa al personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671».

Rileviamo a questo punto che per i cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino che vivono in provincia di Bolzano il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, prevede un esame di conoscenza della lingua ladina.

È doveroso quindi e conforme ai principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione nonché dall'articolo 2 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che a coloro che abbiano sostenuto l'esame di lingua ladina previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, sia corrisposta una indennità identica a quella prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454.

Questi motivi ci avevano indotto a presentare diverse proposte, da ultimo il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Riz e Rubner (Atto Senato n. 34 della X legislatura) che purtroppo non è stato esaminato, per cui viene riproposto in questa XI legislatura con la richiesta di volerlo approvare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano che hanno sostenuto la prova di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, spetta una indennità speciale di lingua ladina in misura corrispondente a quella prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454.

Art. 2.

1. L'indennità speciale di cui alla presente legge è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente.

2. Il Ministro del tesoro determina ogni due anni, con proprio decreto, la misura dell'indennità speciale di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

